

Comune di Santa Margherita Ligure

Provincia di Genova



Regolamento Acustico Comunale

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di
Santa Margherita Ligure N.33 del 21/06/2012

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale di
Santa Margherita Ligure N.26 del 28/07/2026

Titolo I: Disposizioni Generali

Art. 1 - Finalità

La finalità del Regolamento Acustico comunale è la tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico.

2. Il Regolamento comunale stabilisce norme per l'attuazione di quanto la legislazione nazionale e regionale attribuisce alle competenze comunali in materia di tutela dall'inquinamento acustico e del suo controllo.

Art. 2 - Fondamenti normativi

1. Il Regolamento comunale contiene le norme per attuare quanto è previsto dalla legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", dai decreti attuativi da essa richiamati e dalla legge regionale 20 marzo 1998, n. 12 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".
2. Il Regolamento è adottato dal Comune di Santa Margherita Ligure in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera *e* della legge n.447/1995 e dall'art. 6, comma 1, lettera *e* della legge regionale n.12/1998.

Art. 3 - Ambito di applicazione del Regolamento

1. Secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale il Regolamento comunale detta le norme per:
 - a) esercitare le funzioni amministrative di controllo di cui all'art. 14, comma 2, legge n.447/1995;
 - b) controllare, secondo le modalità previste dalla Regione Liguria (art. 4, comma 1, lettera *d*, legge n.447/1995, il rispetto:
 - b.1) della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - b.2) dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui al precedente punto b.1);
 - b.3) dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
 - c)la rilevazione ed il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 20 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni;
 - d)l'autorizzazione, anche in deroga, ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, legge n.447/1998, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente indicate da questo stesso Comune;
 - e) l'idoneità progettuale delle soluzioni proposte dai piani di risanamento acustico delle imprese, l'approvazione di tali piani ed il controllo teso a verificare l'effettiva e puntuale esecuzione di tali piani.
2. Il Comune rilascia le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi.

Art. 4 - Controlli e Misure

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative ed effettua e/o coordina i controlli previsti dalla legge tramite il Servizio Tutela Ambiente.
2. Il Servizio Tutela Ambiente può eseguire rilievi fonometrici con le proprie strutture tecniche e/o utilizzando il supporto tecnico dell'A.R.P.A.L., dopo una opportuna convenzione, e/o dando incarico ad un proprio consulente di comprovata capacità tecnica (Tecnico Competente in Acustica Ambientale).
3. Eventuali campagne di rilevamento del rumore condotte dal Servizio Tutela Ambiente, o per suo conto, devono essere coordinate con l'attività della Provincia che ha competenze specifiche in materia (art. 4, comma 1, lettera *a*, legge regionale n.12/1998).
4. In qualsiasi momento il Sindaco potrà richiedere al Servizio Tutela Ambiente di effettuare verifiche sulle immissioni sonore provenienti dalle varie tipologie di attività di cui al presente Regolamento.

Titolo II: Organi di controllo

Art. 5 - Servizio Tutela Ambiente

Il Comune di Santa Margherita Ligure demanda al Servizio Tutela Ambiente le attività inerenti l'inquinamento acustico. Fanno parte di tale organo di controllo i tecnici comunali incaricati di tali funzioni, il Comando Polizia Locale, l'A.R.P.A.L. (art. 6), eventuali consulenti esterni (art. 4, comma 2) e, di volta in volta, i tecnici comunali i cui uffici sono coinvolti da questioni riguardanti l'applicazione della normativa in campo acustico.

2. I documenti tecnici contenenti argomenti relativi all'acustica sono esaminati dal Servizio Tutela Ambiente.
3. Il Servizio Tutela Ambiente verifica la puntuale esecuzione dei Piani di Risanamento e controlla che le misure di contenimento acustico adottate siano realmente efficaci.

Art. 6 - Ruolo dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Liguria

1. L'A.R.P.A.L. è il consulente tecnico istituzionale del Comune. I rapporti tra Comune ed A.R.P.A.L. sono regolamentati da apposita convenzione.

Art. 7 - Ruolo dell'Azienda Sanitaria Locale

1. Il Comune fa riferimento alla A.S.L. per quanto riguarda i pareri in campo di igiene e salute pubblica e, quindi, anche per quanto concerne gli effetti del rumore sulla salute umana.

Titolo III: Classificazione Acustica del Territorio

Art. 8 - Art. 8 Classificazione acustica del territorio

Il Comune di Santa Margherita Ligure si è dotato di classificazione acustica del territorio. Essa è stata adottata dal Consiglio Comunale con Deliberazione N. 59 del 28 giugno 1996 ed è stata approvata dalla Giunta della Provincia di Genova con Deliberazione N.90/7664 del 25 febbraio 1998.

2. La cartografia relativa alla classificazione acustica del territorio comunale è consultabile presso gli uffici comunali e presso il sito istituzionale: www.comunesml.it, nella pagina dedicata. Le mappe 1:5.000 ed 1:10.000 della classificazione acustica del territorio sono parte integrante del presente Regolamento comunale; i valori limite delle “classi” sono riportati in APPENDICE 1.
3. Le modificazioni alla classificazione acustica comunale dovranno basarsi sui criteri base definiti dalla Regione Liguria (art. 4, comma 1, lettera a, legge n.447/1995).

Art. 9 - Immissione sonora non conforme ai limiti della classificazione acustica

1. Le attività produttive, commerciali, di servizio, sportive e ricreative che dovessero superare i limiti massimi di zona previsti dalla classificazione acustica del territorio dovranno presentare al Comune:
 - a) se di tipo temporaneo, una domanda per l'autorizzazione in deroga delle immissioni sonore ai limiti assoluti stabiliti dalla classificazione acustica stessa, secondo quanto previsto dal titolo VI del presente regolamento;
 - b) diversamente, dovranno predisporre un Piano di Risanamento Acustico, secondo quanto previsto dall'art. 11 del presente regolamento.

Titolo IV: Piano di Risanamento Acustico

Art. 10 - Piano di Risanamento Acustico Comunale

Il Comune di Santa Margherita Ligure predispone ed adotta un Piano di Risanamento Acustico Comunale (art. 6, comma 1, lettera c, legge n. 447/1995). Tale Piano recepisce i Piani di Risanamento Acustico delle Imprese approvati dallo stesso Comune, ed i Piani di Risanamento Acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto, ed ha la finalità di conseguire l'obiettivo dei valori di qualità di cui alla tabella di APPENDICE 2.

2. Responsabile del Piano di Risanamento Acustico Comunale è il Servizio Tutela Ambiente che coordina gli interventi che coinvolgono gli altri servizi comunali.

Art. 11 - Piano di Risanamento Acustico dell'Impresa

1. Tutte le Imprese e/o attività devono verificare la rispondenza dei valori delle proprie emissioni con i limiti di cui all'ALLEGATO 1, relativamente sia alla zona acustica ove è ubicata l'impresa o l'attività medesima, sia alla zona acustica ove sono situati i ricettori maggiormente esposti.
2. Le Imprese che non rispettano i limiti di immissione, di emissione e di criterio differenziale devono predisporre un Piano di Risanamento Acustico redatto conformemente a quanto richiesto dalla normativa nazionale e regionale.
3. Il Piano di Risanamento Acustico dell'Impresa è accettato dal Comune a seguito di parere favorevole espresso dal Servizio Tutela Ambiente

Titolo V: Nuove attività

Art. 12 - Valutazione dell'impatto acustico

Tutti i progetti che prevedono la realizzazione, la modifica o il potenziamento di:

- 1.1.strade tipo autostrade, strade extraurbane principali e secondarie, strade urbane di scorrimento e di quartiere, strade locali;
- 1.2.discoteche,
- 1.3.impianti sportivi e/o ricreativi;
- 1.4.circoli privati, pubblici esercizi e le attività produttive, commerciali e di servizio ove saranno installati macchinari o impianti rumorosi;

dovranno documentare il rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico mediante valutazione di impatto acustico. Tale valutazione sarà richiesta anche per nuovi esercizi pubblici o per quelli esistenti (bar, paninoteche, discoteche, piano bar, ristoranti, sale da ballo) che utilizzano impianti di diffusione sonora od eseguano musica dal vivo. Eventuali ampliamenti d'orario in periodo notturno potranno essere concessi previa dimostrazione di adeguate opere di insonorizzazione del locale (vedi anche art. 19.3)

- 2.Il rilascio dei provvedimenti che abilitano all'utilizzo dei suddetti immobili o infrastrutture e dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività produttive è subordinato alla verifica del rispetto dei limiti della classificazione acustica e dei limiti differenziali.
- 3.La valutazione previsionale di impatto acustico deve essere realizzata secondo i criteri contenuti nella Deliberazione della Giunta Regionale 28 maggio 1999, n. 534.
- 4.Le documentazioni di valutazione e/o di verifica devono essere trasmesse al Servizio Tutela Ambiente al fine del rilascio del relativo nullaosta.
- 5.Le attività che palesemente non costituiscono fonte di disturbo possono essere intraprese trasmettendo autocertificazione in sostituzione della specifica valutazione d'impatto acustico. Nel caso in cui, a posteriori, fosse dimostrata la presenza di disturbo sonoro causato dalla nuova attività, dovrà essere presentato un Piano di Risanamento Acustico entro 30 giorni dalla notifica di apposita comunicazione da parte del Servizio Tutela Ambiente.

Art. 13 - Valutazione del Clima Acustico

- 1.Tutti i progetti che prevedono la realizzazione dei seguenti insediamenti:
 - 1.1.scuole ed asili nido ;
 - 1.2.ospedali;
 - 1.3.case di cura e di riposo;
 - 1.4.parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - 1.5.nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 1 dell'art.12 del presente Regolamento;

- 1.6. ristrutturazioni degli insediamenti esistenti che comportino nuove destinazioni d'uso (scolastica, assistenziale, sanitaria o residenziale),
dovranno contenere una documentazione della valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate.
2. La valutazione di clima acustico deve essere realizzata secondo i criteri contenuti nella Deliberazione della Giunta Regionale 28 maggio 1999, n. 534.
3. La documentazione di cui al comma precedente deve essere trasmessa al Servizio Tutela Ambiente per il rilascio del nullaosta acustico contestualmente alla domanda di Permesso di Costruire.

Art. 14 - Requisiti acustici degli edifici

1. Tutte le nuove costruzioni edilizie devono presentare caratteristiche acustiche passive tali da salvaguardare la qualità della vita all'interno degli ambienti abitativi.
2. Per gli edifici di nuova costruzione, in sede di approvazione del progetto definitivo, va presentata apposita relazione attestante, in via previsionale, la conformità del progetto ai parametri previsti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "Requisiti acustici passivi degli edifici" e successive modificazioni.
3. Per il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi di agibilità delle opere edilizie subordinate al permesso di costruire (così come definite dall'art. 10 comma 1 del D.P.R. 6-06-2001 n. 380) dovrà essere eseguito apposito collaudo acustico in conformità a quanto stabilito dal D.P.C.M. prima citato, riguardante:
 - a) le partizioni orizzontali e verticali dell'edificio (indice del potere fonoisolante apparente di elementi di separazione tra ambienti di diverse unità abitative, indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata, indice del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato);
 - b) i servizi a funzionamento continuo (impianto di riscaldamento, aerazione e condizionamento);
 - c) i servizi a funzionamento discontinuo (ascensore, scarichi idraulici, servizi igienici, rubinetteria).
4. La stessa procedura potrà essere richiesta per quegli interventi di carattere minore modificativi delle caratteristiche dell'ambiente abitativo così come definito dall'art. 2 comma 1b della Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95 e delle relative componenti, servizi a funzionamento discontinuo/continuo di cui alle definizioni date dal D.P.C.M. 05.02.1997, limitatamente alle porzioni di immobili oggetto di intervento.

Titolo VI: Attività temporanee

Art. 15 - Definizione

- 1) Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività costituita da lavori, manifestazioni o spettacoli che si svolga in siti per loro natura non permanentemente e non esclusivamente destinati a tale attività rumorosa che, per tipo di lavorazione, caratteristiche degli impianti, delle apparecchiature e delle macchine, comporti livelli sonori, misurati come livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A (Leq_A) ad un metro di distanza dalla parte più rumorosa della sorgente, superiori ad 80 dB(A).
- 2) Comunque tutte le attività rumorose, che non rispettano i vigenti valori limite acustici di zona, devono essere autorizzate.

Art. 16 – Attività temporanee di cantieri

1. Le emissioni sonore provenienti da cantieri edili che utilizzano macchinari e/o attrezzature rumorose, qualora superino i limiti di zona, sono consentite nei giorni feriali ed il sabato mattina, negli intervalli orari 8.00 □ 12.00 e 13,00 □ 17,00, fatta salva la conformità dei macchinari utilizzati a quanto previsto dalla normativa CEE ed il ricorso a tutte le misure necessarie a ridurre il rumore.
2. Le imprese titolari di cantieri edili, o i soggetti interessati, devono presentare al competente ufficio comunale, almeno quindici giorni prima dell'inizio attività, una istanza di autorizzazione in deroga ai valori limite di rumore unitamente ad una relazione in duplice copia redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, indicante:
 - a) descrizione dell'attività
 - b) durata dell'attività ed articolazione temporale delle varie fasi della stessa
 - c) elenco dettagliato delle attrezzature, impianti, mezzi di trasporto, ecc. utilizzati, nonché i livelli sonori emessi dagli stessi (in termini di livello di potenza sonora L_w o di livello continuo equivalente LA_{eq} misurato a non meno di 1 metro rispetto alla parte più rumorosa della sorgente)
 - d) clima acustico della zona prima dell'attività, da documentare mediante rilievi fonometrici diretti od utilizzo di dati storici
 - e) classificazione acustica dell'area
 - f) valutazione dei livelli sonori immessi presso i ricettori maggiormente esposti, da individuarsi su una pianta aggiornata e dettagliata dell'area con le relative indicazioni toponomastiche
 - g) descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo.

Art. 17 – Cantieri, procedure semplificate

1. Saranno esentati dalla presentazione della istanza di autorizzazione in deroga e della relazione firmata da tecnico competente, a condizione che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo:
 - a) i lavori di piccola manutenzione all'interno di edifici della durata non superiore a cinque giorni;
 - b) lavori di pronto intervento, con carattere di emergenza o urgenza di durata superiore a 5 (cinque) giorni potranno essere avviati mediante la procedura di cui al precedente articolo e la relativa documentazione regolarizzata entro cinque giorni dall'inizio dei lavori;
 - c) cantieri da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione.
2. Saranno esentati dalla presentazione della relazione firmata da tecnico competente e con comunicazione in carta libera senza pagamento di oneri, a condizione che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo:
 - a) i lavori di sistemazioni esterne consistenti in ripristini, piccoli interventi, manutenzione ordinaria/straordinaria di edifici della durata non superiore a trenta giorni;
 - b) i lavori che riguardano la manutenzione e la ristrutturazione di edifici in zone rurali distanti almeno 100 ml. da abitazioni o luoghi frequentati.
3. Le emissioni rumorose dovranno essere comunque contenute entro i limiti consentiti dalla buona tecnica

Art. 18 – Autorizzazione cantieri

1. L'autorizzazione sarà emanata entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza. Passato tale termine l'autorizzazione è da ritenersi concessa in termini provvisori (principio del "silenzio – assenso") sino all'eventuale emissione del provvedimento autorizzativo, nelle fasce orarie e coi limiti di cui alla tabella 1.

Fascia oraria	Limite di immissione in deroga in facciata dell'edificio più esposto (LAeq)
08:00 – 09:00	75 dB(A)
09:00 – 12:00	85 dB(A)
13:00 – 14:00	75 dB(A)
14:00 – 17:00	85 dB(A)

Tabella 1

2. E' esclusa l'applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale.
3. Il rispetto dei limiti in deroga è escluso per la facciata dell'edificio oggetto dei lavori di interesse condominiale.

4. Possono essere previste fasce orarie più restrittive qualora la rumorosità interessi ricettori particolarmente sensibili (scuole, ospedali, case di cura o riposo, ecc.).
5. In caso di ristrutturazioni interne, nel locale più disturbato dell'edificio interessato dall'attività, non può essere superato il limite di immissione di 65 dB(A) a finestre chiuse nella fascia oraria dalle ore 8:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00; particolari deroghe potranno essere concesse in relazione a lavori che producano livelli non tecnicamente riducibili, soprattutto in relazione alla trasmissione del rumore per via solida.
6. Il Servizio Tutela Ambiente potrà prescrivere particolari accorgimenti da adottarsi durante i lavori e/o limitazioni d'orario, inclusa la possibilità di sospensione in particolari periodi dell'anno, così pure come interventi di bonifica acustica e rilevamenti fonometrici atti a verificare il rispetto dei limiti in deroga (da eseguirsi a carico dell'impresa).
7. I lavoratori del cantiere dovranno essere informati circa il contenuto dell'autorizzazione e delle prescrizioni impartite dal Comune.
8. Copia dell'autorizzazione e della relazione tecnica allegata devono essere tenute sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibite al personale incaricato di eseguire i controlli.
9. La durata complessiva dell'attività rumorosa nonché i relativi orari devono essere resi noti alla popolazione mediante apposito e ben visibile cartello da apporsi, a cura del soggetto autorizzato, all'ingresso del cantiere o dell'area sede dell'attività stessa.
10. Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni tecniche relative ad orari, lavorazioni ed attrezzature utilizzate, limiti di immissione, accorgimenti per il contenimento del rumore, pena la revoca dell'autorizzazione al cantiere.
11. Le attività rumorose oggetto di autorizzazione in deroga dovranno essere sospese nei seguenti periodi:
 - periodo pasquale: dal venerdì prima di Pasqua al lunedì successivo, compresi;
 - periodo estivo: dal 1° agosto al 21 agosto compresi;
 - periodo natalizio: dal 23 dicembre al 2 gennaio compresi.

Eventuali deroghe potranno essere concesse nel caso di interventi a carattere di urgenza.

Art. 19 - Manifestazioni, concerti, luna park, circhi, ecc.

1. Il presente articolo disciplina lo svolgimento delle seguenti attività, delle quali è riconosciuto il significativo apporto allo sviluppo turistico cittadino, sia in termini di offerta di svago che quali testimonianze delle nostre tradizioni storiche e culturali:
 - a) manifestazioni temporanee, quali eventi musicali e teatrali, spettacoli dal vivo, sagre, feste patronali e di quartiere.
 - b) attività svolte dagli esercizi pubblici e dalle strutture turistico ricettive nella propria struttura e più precisamente attività di intrattenimento quali piano bar, concertini con musica dal vivo, discobar, serate danzanti, ecc, a supporto dell'attività principale relativamente alla quale i titolari sono in possesso di regolare licenza amministrativa.
2. Le attività di cui al precedente comma 1 possono essere liberamente effettuate, senza limite di orario, se le relative emissioni sonore rispettano i limiti di zona imposti dalla zonizzazione acustica, senza applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale.
3. Le medesime attività possono parimenti essere effettuate, in deroga ai limiti di emissione sonora di zona imposti dalla zonizzazione acustica, nelle seguenti giornate e senza autorizzazione alcuna, a condizione che le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)], misurato in facciata dell'edificio più esposto, non superino i 70 dB(A) nel periodo di riferimento diurno (fino alle ore 22.00) e di 65 dB(A) nel periodo di riferimento notturno (dopo le ore 22.00), senza applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale:
24 aprile, 30 aprile e 1 giugno: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e
dalle ore 16.00 alle ore 01.30 del giorno successivo

19 luglio, 14 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e
dalle ore 14.00 alle ore 01.30 del giorno successivo

venerdì e sabato dei mesi di maggio e giugno: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e
dalle ore 14.00 alle ore 00.30 del giorno successivo

venerdì e sabato dei mesi di luglio e agosto: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e
dalle ore 14.00 alle ore 01.30 del giorno successivo

dal giovedì prima di Pasqua al Lunedì dell'Angelo: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e
dalle ore 16.00 alle ore 00.30 del giorno successivo

sabato del mese di dicembre ed il 5 gennaio: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e
dalle ore 14.00 alle ore 00.30 del giorno successivo

4. Ogni soggetto potrà chiedere fino ad un massimo di ulteriori 5 giornate durante l'anno in cui effettuare tali attività rumorose fino alle ore 02.00 del giorno successivo, con emissioni sonore che, pur esulando dai limiti di zona, rispettino, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A, $Leq(A)$, il limite di 70 dB(A) misurato presso il ricettore maggiormente sensibile, escludendo comunque l'applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale. Tali richieste, che potranno anche interessare una delle giornate di cui al precedente punto 4, dovranno essere effettuate almeno 10 giorni prima dell'evento corredando la relativa istanza con una relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale in conformità alla Delibera della Giunta della Regione Liguria n. 534 del 28 maggio 1999, che documenti i livelli sonori previsti dall'attività. La relazione potrà essere utilizzata anche per più eventi qualora le condizioni di esercizio non siano mutate. L'Amministrazione Comunale autorizzerà tali eventi tenendo conto della localizzazione dell'attività stessa e dell'ordine di protocollo delle richieste e non autorizzando più di un evento ogni sette giorni in zone di raggio pari a 50 metri; cioè in caso di avvenuta autorizzazione di un evento, nessuna autorizzazione potrà essere concessa nei sette giorni successivi alle attività ubicate a meno di 50 metri dall'attività alla quale era stata concessa la relativa autorizzazione.
5. Le manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale che interessino più parti del territorio comunale, quali ad esempio le cosiddette "notti bianche" esulano dalle prescrizioni di cui ai precedenti punti e per esse, su espresso parere della Giunta Comunale, potranno essere rilasciate ulteriori deroghe sia in termini di orario che di emissioni sonore.
6. In ogni occasione l'Amministrazione Comunale potrà comunque prescrivere l'attuazione di particolari accorgimenti atti a ridurre l'impatto acustico delle manifestazioni di cui al presente articolo 19 e/o la limitazione dell'orario delle manifestazioni stesse, così come potrà prescrivere, a cura e spese di chi esercita l'attività rumorosa, l'effettuazione di rilievi fonometrici atti a verificare il rispetto dei limiti di emissione sonora.
7. Le manifestazioni quali comizi politici e sindacali, le manifestazioni commemorative pubbliche, le processioni religiose, le manifestazioni a carattere benefico o promozionale comportanti l'utilizzo di sistemi di amplificazione, sono effettuabili senza necessità di chiedere apposite autorizzazioni a condizione che l'evento abbia durata inferiore alle otto ore, si sviluppi in orario diurno (entro le ore 22.00) e che le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione A, $Leq(A)$, misurato presso l'edificio maggiormente esposto, non siano superiori a 70 dB(A).

Art. 20 – Orario diurno e orario notturno

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, ed in particolare sulla definizione di orario diurno e notturno, si intende per:

ORARIO DIURNO: quello dalle ore 06:00 alle ore 22:00

ORARIO NOTTURNO: quello dalle ore 22:00 alle ore 06:00

Titolo VII: Attività all'aperto

Art. 21 – Raccolta dei rifiuti solidi urbani e gestione dei servizi ambientali

1. Le attività di spazzamento, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, le operazioni di manutenzione di reti idriche, fognarie e servizi analoghi, le attività di pulizia/manutenzione di spazi verdi, parchi, giardini, sono autorizzate in deroga permanente ai valori limite di zona e sono esonerate dal rispetto dei valori limite differenziali di immissione, in considerazione della fondamentale importanza di detti servizi comunali; andranno comunque adottate tutte le procedure tecnicamente possibili per ridurre al minimo il disturbo.
2. Il Sindaco, su richiesta scritta e motivata, per esigenze locali o per ragioni di pubblica utilità, può prescrivere limitazioni d'orario o di utilizzo di particolari attrezzature o mezzi meccanici.

Art. 22 – Attività all'aperto svolte in deroga permanente ai limiti di zona

1. E' consentito l'uso di macchine operatrici nelle zone del sistema agricolo, nei territori non insediabili ed in particolare nelle aree boscate, al fine di consentirne una adeguata manutenzione, in deroga permanente ai limiti di zona con le seguenti prescrizioni:
 - i macchinari utilizzati devono essere conformi alle normative CE
 - devono comunque essere adottate tutte le misure atte a contenere il potenziale disturbo.
2. E' altresì consentito l'esercizio dell'attività venatoria su tutto il territorio comunale in deroga permanente ai limiti di zona, se non in contrasto con la vigente disciplina sulla caccia.
3. Le attività di pulizia/manutenzione di terreni e spazi verdi privati, effettuate con tagliaerba, decespugliatori, motozappe, motoseghe, macchinari agricoli ad uso di giardinaggio, sono consentite alle seguenti condizioni:
 - i macchinari utilizzati devono essere conformi alle normative CE
 - devono comunque essere adottate tutte le misure atte a contenere il potenziale disturbo ed in particolare:
 - utilizzo dei macchinari rumorosi non prima delle ore 8.00 per i giorni feriali e delle ore 9.00 per il Sabato e giorni festivi
 - il funzionamento continuativo dei macchinari rumorosi non deve essere protratto oltre le due ore.
4. L'utilizzo dei soffiatori è ammesso alle seguenti condizioni:
 - i macchinari utilizzati devono essere conformi alla direttiva 2000/14/CE (Direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto) e successive modifiche, con livello di potenza sonora garantita (LwAg), riportato obbligatoriamente sulla marcatura della macchina dal costruttore, non superiore a 103 dB(A) misurata secondo il DL n. 262 / 2002 All. III B34 in applicazione della direttiva europea 2000/14/CE;

- le macchine prive della marcatura CE di conformità alla normativa in materia di emissione acustica ambientale sono da considerarsi non a norma;
 - devono comunque essere adottate tutte le misure atte a contenere il potenziale disturbo ed in particolare:
 - **nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre** l'utilizzo dei macchinari rumorosi è consentito tra le ore 10.00 e le ore 12.00 e tra le ore 15,00 e le ore 17,00 per i soli giorni feriali, il sabato mattina dalle ore 10,00 alle ore 12,00;
 - **nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio** l'utilizzo dei macchinari rumorosi è consentito tra le ore 10.00 e le ore 12.00 e tra le ore 14,00 e le ore 16,00 per i soli giorni feriali, il sabato mattina dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
- 4bis. Nel caso si impieghino attrezzature per la manutenzione del verde azionate da motori elettrici il loro utilizzo è consentito senza alcuna limitazione di orario.
5. Il Dirigente dell'Area 4 Territorio Ambiente, per esigenze locali o per ragioni di pubblica utilità, può autorizzare deroghe temporanee per attività all'aperto svolte dal proprio personale, prescrivendo tutte le misure necessarie per ridurre il disturbo al minimo.
6. Le attività di carico/scarico/movimentazione merci di esercizi commerciali e artigianali dovranno essere effettuate in orari e con modalità tali da ridurre al minimo il potenziale disturbo arrecato alle abitazioni vicine; in ogni caso dette operazioni dovranno essere considerate nella valutazione di impatto acustico per le nuove attività di cui all'art. 12 del presente Regolamento.

Art. 23 – Attività sportive/ricreative svolte all'aperto in impianti fissi

1. Le attività sportive e/o ricreative svolte all'aperto in impianti fissi, aventi carattere regolare e periodico (tipo allenamenti e gare), che comportano emissioni di rumore superiori ai limiti di zona, potranno essere svolte nell'intervallo orario 9.00□22.00.

In questo caso le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)], misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono superare 70 dB(A).

2. E' esclusa l'applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale.
3. In caso di svolgimento di attività nel periodo notturno, con emissioni di rumore superiori ai limiti di zona, dovrà essere richiesta autorizzazione in deroga con le modalità di cui agli artt. 19.1 e 19.2 del presente Regolamento.

Titolo VIII: Disposizioni finali

Art. 24 - Disposizioni finali

1. Tutte le deroghe ai limiti massimi previsti nel presente Regolamento potranno essere variate di volta in volta dal Sindaco con una Ordinanza motivata.
2. L'Autorità Comunale si riserva il potere di adottare decisioni non conformi al parere espresso dal competente servizio dell'A.S.L. e dell'A.R.P.A.L. dandone, comunque, comunicazione all'A.S.L. e all'A.R.P.A.L. stesse.
3. Sono abolite tutte le norme in materia di inquinamento acustico predisposte da questa Amministrazione anteriormente all'entrata in vigore di questo Regolamento.
4. Il Comune fissa un costo di istruzione della pratica con apposita delibera comunale.

Art. 25 - Ordinanze contingibili ed urgenti

1. In caso di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o ambientale, il Sindaco può ordinare con provvedimento motivato il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività.

Art. 26 - Responsabili dei procedimenti amministrativi

1. Ai sensi dell'art. 107 del T.U. 267/2000, è responsabile del procedimento amministrativo oggetto del presente documento il funzionario del Servizio Tutela Ambiente.
2. Il comandante della polizia locale è incaricato della procedura relativa all'eventuale applicazione delle sanzioni Amministrative di cui all'art. 34.

Art. 27 - Sospensione di attività

1. Qualora l'attività che dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti previsti dal DPCM 14 novembre 1997, o a quelli concessi in deroga, sia stata preventivamente diffidata e continui a non rispettare le norme contenute nella normativa vigente e nel presente Regolamento, il Sindaco con propria ordinanza provvede a sospendere l'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure a sospendere l'intera attività.
2. L'Ordinanza Sindacale dovrà essere emessa ai sensi dell'art.54, commi 2 e 3 del d. lgs. n.267/2000.
3. Con tale Ordinanza il Sindaco deve dare mandato agli Uffici Comunali che hanno rilasciato altre licenze o autorizzazioni a provvedere alla loro eventuale revoca.

Art. 28 - Ordinanza di revoca

1. Anche se i livelli sonori rilevati rientrano nei limiti massimi stabiliti dal presente Regolamento, ma per particolari condizioni locali della popolazione si riscontra che tali immissioni recano comunque grave disagio, il Comune può procedere:

- a) alla revoca dell'autorizzazione all'immissione sonora concessa in deroga ai limiti previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997; le immissioni sonore dovranno pertanto essere ricondotte ai limiti massimi stabiliti per quella zona.
- b) alla modifica dell'autorizzazione concessa per l'immissione sonora stabilendo limiti più restrittivi, comunque superiori ai limiti massimi stabiliti per quella zona.

Per l'emissione del provvedimento di revoca o modifica dovranno comunque essere tenuti presenti i seguenti criteri:

- classificazione acustica;
- livello differenziale;
- eventuali altri controlli in cui si è verificato il superamento dei limiti prescritti;
- disagio causato alla popolazione.

2. In caso di superamento dei limiti massimi previsti dal presente Regolamento, verificati dal competente Ufficio Comunale, dall'A.R.P.A.L. o dall'A.S.L., il Comune può provvedere, senza preventiva diffida, alla revoca immediata dell'autorizzazione concessa. Per l'emissione del provvedimento di revoca dovranno essere valutati i seguenti criteri:

- la misura del valore del superamento dei limiti prescritti;
- la durata del superamento;
- l'area di destinazione d'uso del territorio;
- altri controlli in cui si è verificato il superamento dei limiti prescritti;
- disagio causato alla popolazione.

Art. 29 - Immediata cessazione di attività temporanea

1. Nel caso in cui l'autorità di controllo accerti da parte di attività temporanee il superamento dei limiti di Legge in mancanza della necessaria autorizzazione, il Sindaco emette ordinanza di immediata cessazione dell'attività rumorosa fino alla sua regolarizzazione.

Art 30 - Presentazione dei risultati delle misure

1. I risultati dei controlli effettuati dovranno essere inviati al Servizio Tutela Ambiente.
2. La relazione contenente i risultati dei rilevamenti dovrà riportare i dati come nell'allegato D al D.M. 16 marzo 1998 e precisamente:
 - a) tipo di attività controllata;
 - b) data, luogo ed ora del rilevamento;
 - c) tempo di riferimento, di osservazione e di misura, come definiti ai punti 3, 4, e 5 dell'allegato D al DPCM 16 marzo 1998;
 - d) strumentazione impiegata e relativo grado di precisione, secondo gli standard I.E.C. N. 651 del 1979 e N. 804 del 1985;

- e) valori in Leq_A rilevati del rumore residuo all'interno degli ambienti confinati eventualmente corretti per la presenza di componenti tonali e/o impulsive;
- f) valori in Leq_A rilevati del rumore ambientale, corretti per la presenza di componenti impulsive, tonali e di rumore a tempo parziale, all'interno di ambienti confinati;
- g) differenza rilevata tra il Leq_A del rumore ambientale e Leq_A del rumore residuo;
- h) limite massimo differenziale applicato nel tempo di riferimento considerato (diurno, notturno);
- i) valori di Leq_A del rumore ambientale rilevato in esterno eventualmente corretto come indicato al punto e);
- j) classe di destinazione d'uso alla quale appartiene il luogo di misura e relativi valori dei limiti massimi di esposizione;
- k) limiti assoluti massimi di immissione sonora autorizzati per tale tipologia di attività;
- l) prescrizioni, se necessario, per la limitazione delle immissioni sonore;
- m) il giudizio complessivo.

3. La relazione deve essere firmata da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

Titolo IX: Sanzioni

Art. 31 - Sanzioni amministrative

1. Chiunque non ottemperi al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 9 ("Ordinanze contingibili ed urgenti") della legge n.447/1995 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,91 a € 10.329,14.
2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione o di immissione di cui all'art.2 comma 1, lettere *e* ed *f*, relativi alla classificazione acustica del territorio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 5.164,57.
3. La violazione di una norma contenuta nel presente Regolamento e delle disposizioni dettate in applicazione della legge n.447/1995 e della legge regionale n.12/1998 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,23 a € 10.329,14.
4. La mancata presentazione del Piano di Risanamento Acustico dell'impresa o il mancato adeguamento ai limiti previsti dalla classificazione acustica comunale entro sei mesi dall'approvazione della stessa classificazione acustica da parte della Provincia comporta il pagamento di una somma da € 516,46 a € 3.098,74.

Titolo X: Norme transitorie e finali

Art. 32 - norme transitorie e finali

Per le autorizzazioni di cui all'art. 19, da rilasciare nei 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, può essere presentata da parte del richiedente, in luogo della valutazione di impatto acustico, un'autocertificazione attestante le attrezzature utilizzate e i livelli sonori previsti dall'attività.

Tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento devono intendersi esplicitamente abrogate.

Appendici

Appendice 1: Valori limite

Classificazione acustica	Valori limite [dB(A)]			
	Periodo diurno		Periodo notturno	
	immissione	emissione	immissione	emissione
Classe I (verde) - Aree particolarmente protette	50	45	40	35
Classe II (giallo) - Aree prevalentemente residenziali	55	50	45	40
Classe III (arancione) - Aree di tipo misto	60	55	50	45
Classe IV (rosso) - Aree di intensa attività umana	65	60	55	50
Classe V (viola) - Aree prevalentemente industriali	70	65	60	55
Classe VI (blu) - Aree esclusivamente industriali.	70	65	70	65

DESCRIZIONE DELLE DIVERSE CLASSI

CLASSE I - aree particolarmente protette : rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione : aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale : rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
CLASSE III - aree di tipo misto : rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali ; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e linee ferroviarie ; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE IV - aree di intensa attività umana : rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali ; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie ; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V - aree prevalentemente industriali : rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI - aree esclusivamente industriali : rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi

Appendice 2

Valori di qualità da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili.

Classificazione acustica	Valori di qualità [dB(A)]	
	Periodo diurno	Periodo notturno
Classe I (verde) - Aree particolarmente protette	47	37
Classe II (giallo) - Aree prevalentemente residenziali	52	42
Classe III (arancione) - Aree di tipo misto	57	47
Classe IV (rosso) - Aree di intensa attività umana	62	52
Classe V (viola) - Aree prevalentemente industriali	67	57
Classe VI (blu) - Aree esclusivamente industriali.	70	70

Appendice 3: Prescrizioni generali tese al contenimento delle emissioni sonore

Utilizzo di macchinari rispondenti a quanto previsto dalla normativa tesa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri dell'Unione Europea: le macchine in uso nei cantieri edili, stradali o assimilabili, (quali compressori, generatori elettrici, escavatrici, pale meccaniche, martelli pneumatici, betoniere, gru, ecc.) dovranno essere di tipo silenziato conformemente alle direttive C.E.E. recepite dal D.M. 28 novembre 1987, n.558, D.Lgs. n. 135 del 27 gennaio 1992 e dal D.Lgs. n.137 del 27 gennaio 1992.

Esclusione di tutte le operazioni rumorose non strettamente necessarie all'attività di cantiere e conduzione di quelle necessarie con tutte le cautele atte a ridurre al minimo l'impatto acustico.

I cantieri operanti in zone di classe acustica I e II o nelle vicinanze di scuole, case di cura ed ospedali, dovranno schermare con idonee barriere fonoassorbenti le sorgenti di rumore.